

COMUNE DI CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SALDO ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 40/2013-Dichiarazione di dissesto;

INFORMA

Che il Decreto Legge n. 102 /2013 art. 2 comma 1, convertito in L. 124/2013; ha disposto:

1. la **cancellazione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:**

- abitazione principale e relative pertinenze, **esclusi** i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. la **cancellazione della rata di saldo relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

Ad eccezione di quest'ultima categoria di immobili, entro il 16 DICEMBRE 2013 deve essere effettuato il versamento del saldo dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2013.

Dal corrente anno 2013 non è più dovuta la quota d'imposta a favore dello Stato per tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D.

Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n° 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 0.76 per cento, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ($1.06\% - 0.76\% = 0,3\%$).

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Immobili soggetti all'imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto gli immobili contenuti all'interno dell'art. 7 del D.L. 504/92 nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

Base imponibile:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat A (no A/10): 160 - Cat. A/10: 80 - Cat. B: 140 - Cat. C/1: 55

Cat C/2-C/6-C/7: 160 - Cat. C/3-C/4-C/5: 140 - Cat. D (no D/5): 65 - Cat. D/5: 80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;

- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92); In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, indicati in Delibera di GM n. 172/2012;

- *Terreni agricoli:* reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Aliquote deliberate in data 15/10/2013 atto n° 45 del Consiglio Comunale.

Abitazione principale e pertinenze: **0,6**

Fabbricati rurali ad uso strumentale escluse categorie catastali D **1,06**

Fabbricati rurali ad uso strumentale solo categoria D **0,20**

Terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola: **1,06**

Terreni agricoli **1,06**

Tutti gli altri immobili **1,06**

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Si rammenta che per il SALDO anno 2013, per l'abitazione principale, l'imposta è dovuta, fatte salve ulteriori ed eventuali modifiche ministeriali, nella misura del 40% della differenza dell'aliquota adottata dall'Ente (6/mille) con quella ordinaria (4/mille), cioè allo 0,8 per mille; il termine di versamento è fissato al 16 gennaio 2014;

Ai sensi del D.L. 30/11/2013 n. 133, la seconda rata IMU 2013 è cancellata per i terreni agricoli, nonché quelli **NON coltivati**, di cui all'art 13, comma 5 del D.L n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011;

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi con apposito bollettino postale approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 o a **mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)** approvato dall'Agenzia delle Entrate in data 14 aprile 2012, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è B715.** Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € **12,00**.

Tipologia immobili -	Codice - Quota Comune	Codice - Quota Stato
Abitazione principale e pertinenze - solo categorie catastali A1 - A8 - A9	3912	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati - escluse categorie catastali D	3918	
Immobili gruppo catastale D con aliquota 0,30%	3930	
Immobili gruppo catastale D con aliquota 0,76%		3925

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** della data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale.

Per maggiori informazioni:

Comune di Capua - Ufficio Tributi - Via C. Della Bagliva Tel. 0823 560234 - Fax 0823 560230

E-mail: m.parente@comunedicapua.it - e.russo@comunedicapua.it

Dicembre 2013

Il Responsabile SEF
Dr. Mattia Parente